



CITTÀ DI MONCALIERI

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEI
COMITATI DI BORGATA E
DELLA CONSULTA DELLE
BORGATE**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI BORGATA E DELLA CONSULTA DELLE BORGATE

INDICE:

PARTE PRIMA

- ARTICOLO 1: OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 2: FUNZIONI DEI COMITATI
- ARTICOLO 3: CANDIDATURA COMPONENTI DEI COMITATI
- ARTICOLO 4: ELEZIONE DEI COMPONENTI DEI COMITATI
- ARTICOLO 5: COMPONENTI DEI COMITATI
- ARTICOLO 6: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE
- ARTICOLO 7: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
- ARTICOLO 8: COMPITI DEL PRESIDENTE
- ARTICOLO 9: COMPITI DEL VICEPRESIDENTE
- ARTICOLO 10: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
- ARTICOLO 11: APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE E DEI PARERI
- ARTICOLO 12: VERBALE DELLA SEDUTA
- ARTICOLO 13: CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ
- ARTICOLO 14: SOSTITUZIONE
- ARTICOLO 15: REVOCA O SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DEL VICE PRESIDENTE
- ARTICOLO 16: COMPITI DEL COMPONENTE CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO DEL COMITATO
- ARTICOLO 17: SEDE DEI COMITATI ED ATTIVITÀ DI SUPPORTO
- ARTICOLO 18: COMITATI DI BORGATA, CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA E CONSIGLIO DELLE CONSULTE
- ARTICOLO 19: ONERI A CARICO DEL COMUNE E GRATUITÀ DELLA FUNZIONE
- ARTICOLO 20: COMPOSIZIONE NUMERICA DEI COMITATI ED ACCORPAMENTI

PARTE SECONDA

- ARTICOLO 21 FUNZIONI DELLA CONSULTA
- ARTICOLO 22 ORGANI DELLA CONSULTA E DURATA IN CARICA
- ARTICOLO 23 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE
- ARTICOLO 24 MODALITA' DI CONVOCAZIONE
- ARTICOLO 25 COMPITI DEL PRESIDENTE
- ARTICOLO 26 COMPITI DEL VICEPRESIDENTE
- ARTICOLO 27 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
- ARTICOLO 28 APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE E DEI PARERI
- ARTICOLO 29 VERBALE DELLA SEDUTA
- ARTICOLO 30 SOSTITUZIONE
- ARTICOLO 31 REVOCA O SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DEL
VICEPRESIDENTE
- ARTICOLO 32 COMPITI DEL COMPONENTE CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI
SEGRETARIO DELLA CONSULTA
- ARTICOLO 33 SEDE DELLA CONSULTA ED ATTIVITA' DI SUPPORTO
- ARTICOLO 34 CONSULTA, CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA
- ARTICOLO 35 ONERI A CARICO DEL COMUNE E GRATUITA' DELLA
FUNZIONE
- ARTICOLO 36 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ARTICOLO 37 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ARTICOLO 38 ENTRATA IN VIGORE

PARTE PRIMA

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei Comitati e della Consulta delle Borgate così come previsto ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale.
2. L'istituzione dei Comitati e della Consulta si prefigge lo scopo di valorizzare il ruolo autonomo delle borgate nel contesto socio politico del Comune, favorire la partecipazione dei residenti nelle borgate all'attività amministrativa del Comune e più in generale avvicinarli alle istituzioni così come previsto dagli artt.48,59 e 60 del vigente Statuto Comunale.
3. Ai fini predetti può essere istituito apposito Comitato per ogni frazione geografica del Comune, così come indicato dall'art.3 del vigente Statuto comunale. e dall'allegato "definizione territoriale delle borgate"
- 4 . Ai fini predetti viene costituita apposita Consulta dei comitati di borgata avente le funzioni specificate negli articoli seguenti

ARTICOLO 2 FUNZIONI DEI COMITATI

1. I Comitati esprimono pareri e/o formulano proposte di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini della borgata o dell' Amministrazione Comunale su questioni d'interesse della borgata e/o del Comune in ordine ai servizi, alle attività culturali, scolastiche, sportive, ricreative e del tempo libero nonché sulla gestione dei beni comunali esistenti nella borgata e sulla gestione del territorio comunale.
2. I Comitati, senza pregiudizio all'azione di altri soggetti legittimati, hanno facoltà d'intervenire, con le modalità previste dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, in tutti i procedimenti amministrativi che riguardano la borgata.
3. Le proposte ed i pareri espressi dai Comitati hanno natura consultiva e non possono vincolare le definitive determinazioni dell' Amministrazione Comunale.
4. Laddove l'Amministrazione non accolga le proposte avanzate per iscritto dai Comitati, fornisce agli stessi, in forma scritta, le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTICOLO 3

CANDIDATURA A COMPONENTI DEI COMITATI

1. I candidati alla carica di membro del Comitato della rispettiva Borgata e gli elettori devono essere residenti o essere legali rappresentanti di attività commerciali, artigianali o agricole aventi sede nel territorio della borgata, come meglio definito dall'allegato a); "definizione territoriale delle borgate"
2. I residenti di ogni Borgata, che intendono candidarsi, dovranno manifestare la propria disponibilità in forma scritta, durante lo svolgimento dell'assemblea all'uopo convocata, alla quale dovrà presenziare un incaricato della Segreteria del Comune con compiti di segretario verbalizzante. L'incaricato del Comune trasmetterà i suddetti nominativi alla Segreteria Comunale che compilerà, sulla base della suddetta comunicazione, l'elenco dei candidati di ogni Comitato.
3. Tali elenchi debbono essere affissi presso i locali dei Comitati e all'Albo Pretorio del Comune almeno 15 giorni prima delle elezioni allo scopo di dare la possibilità agli elettori di scegliere i propri candidati.

ARTICOLO 4

ELEZIONE DEI COMPONENTI DEI COMITATI

1. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, in un giorno compreso tra il primo di aprile e il 30 di giugno se il mandato dei Comitati scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Il giorno stabilito sarà comunicato mediante affissione di appositi manifesti nei locali dei Comitati e all'Albo Pretorio del Comune, almeno 30 giorni prima dell'espletamento delle votazioni.
2. Il seggio dovrà essere costituito, presso ogni Comitato, con persone designate dalla Giunta Comunale in numero di 3 unità, ivi compreso il Presidente del seggio.
3. Le votazioni avvengono con voto segreto presso i locali interessati in un solo giorno feriale.
4. Gli elettori possono esprimere preferenze fino al numero di due candidati. Le preferenze saranno espresse apponendo un segno di croce a fianco del nome prestampato del candidato. La stampa delle schede, contenenti i nomi dei candidati, in ordine alfabetico, sarà effettuata dal Comune.
5. Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio.
6. Per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per quanto non espressamente previsto valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali.
7. I componenti sono eletti in rapporto al numero dei residenti nelle rispettive borgate

come risulta dall'allegato "definizione territoriale delle borgate"

8. I candidati eletti rimarranno in carica per un periodo di anni QUATTRO dalla data di elezione.
Se prima della scadenza dei quattro anni, il Comitato venisse sciolto, i nuovi membri dureranno in carica per il periodo che sarebbero dovuti rimanere in carica i precedenti.
9. I componenti nominati per surroga di altri, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere quelli che sostituiscono.
10. La data delle operazioni di voto per il rinnovo dei Comitati, verrà fissata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

ARTICOLO 5 COMPONENTI DEI COMITATI

1. I rappresentanti dei Comitati delle Borgate con diritto al voto sono quelli di cui al precedente articolo.
2. I sottoelencati soggetti possono partecipare alle sedute dei Comitati, senza diritto al voto:
 - tutti i cittadini della borgata, , come precedentemente definito;
 - un rappresentante per ognuna delle locali associazioni o gruppi di volontariato sociali, culturali, sportivi, o di altro genere, che ne facciano richiesta;
 - un rappresentante della Parrocchia, se esistente sul territorio della borgata;
 - un rappresentante del Centro Anziani, ove esista sul territorio della borgata;
 - un rappresentante dei gruppi giovanili formali presenti sul territorio della borgata;
 - un rappresentante degli operatori economici locali nominato dalle associazioni di categoria presenti sul territorio della borgata.
 - da uno a tre rappresentanti dei residenti extracomunitari, nominati dal sindaco, su proposta dei gruppi etnici presenti sul territorio della borgata.
3. Se una associazione o un gruppo si formano dopo l'avvio del Comitato, possono comunque partecipare allo stesso con un rappresentante, previa presentazione di richiesta.
4. Per favorire il coinvolgimento di un crescente numero di cittadini alla vita politica della borgata, i componenti di *ogni* Comitato non potranno far parte di altri Comitati presenti sul territorio.

ARTICOLO 6 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

- 1 . La prima seduta del Comitato è convocata dal Sindaco o suo delegato ed è presieduta dal componente più anziano di età.
2. Il Comitato, non appena insediato, elegge nel proprio seno con distinte votazioni, a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vicepresidente.
3. In entrambe le votazioni ciascun componente può votare per un solo nominativo
4. Risulterà eletto colui che nella distinta votazione ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Esperite tre votazioni, in caso di parità viene eletto il più anziano di età.

ARTICOLO 7

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

1. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno 15 giorni prima della riunione, tramite lettera, e-mail o sms confermati o telefonata ai componenti il Comitato.
2. Il Sindaco o suo delegato, ha facoltà di effettuare la convocazione, qualora lo ritenga necessario.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato viene convocato dal Vicepresidente, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La convocazione del Comitato può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti stabili.
5. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
7. Tale avviso viene affisso nei luoghi pubblici della borgata e all'albo pretori o del Comune, inserito sul sito.

ARTICOLO 8

COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - rappresenta il Comitato della Borgata,
 - convoca e presiede le riunioni;
 - coordina i lavori e la discussione delle sedute;
 - mette ai voti le singole proposte;
 - tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale nel suo complesso tramite il Sindaco e/o suo delegato e con la Consulta.
 - riceve le istanze dei cittadini direttamente oppure tramite i componenti eletti e se ne fa portavoce.
2. Il Presidente affida le funzioni di segretario ad uno dei componenti presente alle sedute.
3. Il Presidente, in rappresentanza della Borgata, è membro di diritto nella Consulta delle Borgate.

ARTICOLO 9

COMPITI DEL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente assente o temporaneamente impedito.
2. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente, ne svolge le relative funzioni, sino alla nomina del nuovo Presidente.
3. Il Vice Presidente , in rappresentanza della Borgata, è membro di diritto nella Consulta delle Borgate.

ARTICOLO 10 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Comitato sono, di norma, pubbliche; il Presidente ha tuttavia facoltà di richiedere che si svolgano in via eccezionale a porte chiuse. In tal caso le motivazioni sono indicate nell'avviso di convocazione ed i componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza.

2. Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori, modera la discussione degli affari, concede la parola, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama l'esito.

3. I residenti della borgata presenti alle sedute hanno facoltà di parola e di proposta su ogni questione in trattazione, a seguito del voto favorevole dei rappresentanti eletti.

4. Chiunque può, durante lo svolgimento della seduta pubblica, proporre al Presidente temi od argomenti da inserire nell'odg della seduta successiva.

5. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri Comunali, qualora invitati, partecipano alle sedute, per portare il loro contributo di opinioni e conoscenza. Se il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri Comunali non sono invitati possono partecipare come privati cittadini.

6. Gli interventi del pubblico, nelle sedute aperte, sono di norma uno a testa su ogni questione, della durata massima di cinque minuti.

ARTICOLO 11 APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE E DEI PARERI

1. Le questioni trattate dai Comitati vengono, di norma, votate in forma palese per alzata di mano.
2. Alla votazione prendono parte i soli componenti dei Comitati.

ARTICOLO 12 VERBALE DELLA SEDUTA

1. Della seduta del Comitato è redatto verbale dal quale dovranno risultare:
 - a. la data, l'ora ed il luogo della riunione;
 - b. i nominativi dei componenti presenti e assenti;
 - c. gli argomenti trattati;
 - d. i pareri o le proposte da fornire conclusivamente all'Amministrazione o alla Consulta.

ARTICOLO 13 CAUSA DI INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati componenti dei Comitati:
 - a. i Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori del Comune di Moncalieri;
 - b. Il direttore generale, il segretario comunale ed i dipendenti del Comune di Moncalieri;

ARTICOLO 14 SOSTITUZIONE

1. I componenti cessano dalla carica per: decesso, impedimento permanente, decadenza o dimissioni.
2. In tal caso il Presidente procede alla sostituzione del componente con il primo escluso tra gli eletti.
3. Non si fa luogo alla surrogazione nei sei mesi che precedono la scadenza del Comitato. In tal caso il Comitato continua ad esercitare le sue funzioni.
4. I componenti nominati per surroga di altri restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere quelli che sostituiscono.

ARTICOLO 15 REVOCA O SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DEL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente o il Vicepresidente, verificati i casi di incompatibilità, vengono revocati d'ufficio.
2. Il Presidente o il Vicepresidente cessano dalla carica per dimissioni o a seguito della sostituzione quale componente del Comitato ai sensi dell'articolo 14.
3. Nei casi anzi detti il Comitato procede alla elezione di un nuovo Presidente o Vicepresidente nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 6.

ARTICOLO 16 COMPITI DEL COMPONENTE CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO DEL COMITATO

- 1 Il Presidente, ovvero il componente al quale il Presidente ha affidato le funzioni di Segretario, redige i verbali delle sedute, provvede alla redazione dei pareri e delle proposte che sottoscrive unitamente agli altri componenti, cura il recapito e la pubblicità degli avvisi di convocazione del Comitato.

ARTICOLO 17 SEDE DEL COMITATO ED ATTIVITA' DI SUPPORTO

1. I Comitati si riuniscono, di norma presso i proprii locali.

ARTICOLO 18
COMITATO DI BORGATA, CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA

1. Almeno una volta all'anno, il Presidente del Comitato invita i componenti del Consiglio Comunale, la Giunta e i cittadini residenti nel territorio della borgata ad una seduta speciale.
2. L'ordine del giorno della seduta avrà per oggetto l'esame e la discussione dei problemi generali della frazione od altre questioni concernenti il decentramento.
3. Qualora tale particolare adunanza si concluda con un voto, alla votazione prendono parte i soli componenti del Comitato
4. Il Presidente del Comitato ha facoltà di invitare la Giunta, o qualcuno dei suoi membri, per una seduta su temi specifici, oppure quando lo ritenga necessario, aperta ai cittadini residenti nel territorio della borgata.

ARTICOLO 19
ONERI A CARICO DEL COMUNE E GRATUITA' DELLA FUNZIONE

1. Le spese per l'istituzione ed il funzionamento dei Comitati sono assunte a carico del bilancio comunale, e stabilite di anno in anno.
2. La funzione di componente di Comitato è gratuito.

ARTICOLO 20
COMPOSIZIONE NUMERICA DEI MEMBRI DEI COMITATI
ACCORPAMENTI

Il numero dei componenti dei Comitati di Borgata viene stabilito in relazione alla allegata tabella.

Sono consentiti accorpamenti di Borgate che possono costituire un unico Comitato.

In tal caso, il numero dei componenti del Comitato, va rapportato al totale dei cittadini residenti nelle Borgate accorpate, per l'applicazione del comma 1.

PARTE SECONDA

ARTICOLO 21 FUNZIONI DELLA CONSULTA

1. La Consulta esprime pareri e/o formula proposte di propria iniziativa o su richiesta dei Comitati delle Borgate o dell'Amministrazione Comunale su questioni d'interesse della Borgata e/o del Comune in ordine ai servizi, alle attività culturali, scolastiche, sportive, ricreative e del tempo libero nonché sulla gestione dei beni comunali esistenti nella Borgata e sulla gestione del territorio comunale.
2. La Consulta, senza pregiudizio all'azione di altri soggetti legittimati, ha facoltà d'intervenire, con le modalità previste dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, in tutti i procedimenti amministrativi che riguardano la frazione.
3. Le proposte ed i pareri espressi dalla Consulta hanno natura consultiva e non possono vincolare le definitive determinazioni dell'Amministrazione Comunale.
4. Laddove l'Amministrazione non accolga le proposte avanzate per iscritto dalla Consulta fornisce alla stessa, in forma scritta, le motivazioni del mancato accoglimento.
- 5. La consulta viene convocata dal Sindaco o suo delegato, per esprimere valutazioni preventive circa la realizzazione di grandi infrastrutture sul territorio e valutazioni successive in materia di bilancio sociale di mandato a fine di ogni anno se previsto o a fine mandato.**

ARTICOLO 22 ORGANI DELLA CONSULTA E DURATA IN CARICA

La Consulta delle Borgate è costituita .:

- dal Presidente di ogni Comitato di Borgata
- dal Vicepresidente di ogni Comitato di Borgata.

I componenti la Consulta, sono comunicati alla Giunta

I componenti la Consulta durano in carica per un periodo di anni QUATTRO così come previsto per i componenti dei comitati.

Si applicano in caso di scioglimento, cessazioni o surroga, quanto previsto al precedente art.4 commi 8 e seguenti.

ARTICOLO 23 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. La prima seduta della Consulta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Presidente del Comitato di Borgata, più anziano di età.
2. La Consulta, non appena insediata, elegge nel proprio seno con distinte votazioni, a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vicepresidente.
3. In entrambe le votazioni ciascun componente può votare per un solo nominativo

4. Risulterà eletto colui che nella distinta votazione ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.

ARTICOLO 24 **MODALITA' DI CONVOCAZIONE**

1. La Consulta è convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima della data della riunione, tramite lettera, e-mail o sms confermati o telefonata ai componenti la Consulta. Sarà cura del Presidente informare preventivamente il Sindaco.
2. Il Sindaco ha facoltà di effettuare la convocazione, qualora lo ritenga necessario;
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Consulta viene convocata dal Vicepresidente, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La convocazione della Consulta può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti stabili.
5. La convocazione viene inoltrata per conoscenza, oltre che al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo Consiliari.
6. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
7. Tale avviso viene affisso nei luoghi pubblici della frazione e all'albo pretorio del Comune, inserito sul sito.

ARTICOLO 25 **COMPITI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente:
 - rappresenta la Consulta dei Comitati di Borgata;
 - convoca e presiede le riunioni;
 - coordina i lavori e la discussione delle sedute;
 - mette ai voti le singole proposte;
 - tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale nel suo complesso tramite il Sindaco e/o suo delegato;
 - riceve le istanze dei cittadini direttamente o tramite i Comitati di Borgata e se ne fa portavoce.
2. Il Presidente, ove non intenda provvedere direttamente alle incombenze di segretario affida le funzioni di Segretario ad uno dei componenti presente alle sedute.

ARTICOLO 26 **COMPITI DEL VICEPRESIDENTE**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente assente o temporaneamente impedito.
2. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente, ne svolge le relative funzioni, sino alla nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 27

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Consulta sono, di norma, pubbliche; il Presidente ha tuttavia facoltà di richiedere che si svolgano in via eccezionale a porte chiuse. In tal caso le motivazioni sono indicate nell'avviso di convocazione ed i componenti la Consulta sono tenuti alla riservatezza.
2. Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori, modera la discussione degli affari, concede la parola, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama l'esito.
3. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri Comunali, qualora invitati, partecipano, per portare il loro contributo di opinioni e conoscenza.

ARTICOLO 28

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE E DEI PARERI

1. Le questioni trattate dalla Consulta vengono, di norma, votate in forma palese per alzata di mano.
2. Alla votazione prendono parte i soli componenti della Consulta.

ARTICOLO 29

VERBALE DELLA SEDUTA

1. Della seduta della Consulta è redatto verbale dal quale dovranno risultare:
 - . la data, l'ora ed il luogo della riunione;
 - . i nominativi dei componenti presenti e assenti;
 - . gli argomenti trattati;
 - . i pareri o le proposte da fornire conclusivamente all'Amministrazione.
2. Il verbale della seduta, sottoscritto dai componenti intervenuti, è trasmesso al Sindaco a cura del Presidente della Consulta.

ARTICOLO 30

SOSTITUZIONE

1. I componenti cessano dalla carica per: decesso, impedimento permanente, decadenza o dimissioni.
 3. I componenti nominati per surroga di altri restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere quelli che sostituiscono.

ARTICOLO 31
REVOCA O SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DEL
VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente o il Vicepresidente cessano dalla carica per dimissioni, decesso, impedimento permanente.
2. Nei casi anzidetti la Consulta procede alla elezione di un nuovo Presidente o Vicepresidente nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 23

ARTICOLO 32
COMPITI DEL COMPONENTE CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI
SEGRETARIO DELLA CONSULTA

1. Il Presidente, ovvero il componente al quale il Presidente ha affidato le funzioni di Segretario, redige i verbali delle sedute, provvede alla redazione dei pareri e delle proposte che sottoscrive unitamente agli altri componenti, cura il recapito e la pubblicità degli avvisi di convocazione della Consulta.

ARTICOLO 33
SEDE DELLA CONSULTA ED ATTIVITA' DI SUPPORTO

1. La Consulta si riunisce, di norma, presso il Palazzo comunale, o in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. La Consulta si avvale, per le attività di propria competenza, del supporto dell'Ufficio Comunale di Segreteria Generale.

ARTICOLO 34
CONSULTA, CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA

1. Almeno una volta all'anno, il Presidente della Consulta invita i componenti del Consiglio Comunale, la Giunta e i cittadini ad una seduta speciale.
2. L'ordine del giorno della seduta avrà per oggetto l'esame e la discussione dei problemi delle borgate od altre questioni concernenti il decentramento.
3. Qualora tale particolare adunanza si concluda con un voto, alla votazione prendono parte i soli componenti la Consulta.
4. Il Presidente della Consulta ha facoltà di invitare la Giunta, o qualcuno dei suoi membri, per una seduta su temi specifici, oppure quando lo ritenga necessario, attraverso la Presidenza del Consiglio, anche la Commissione Consiliare di riferimento per l'argomento trattato.
Tali riunioni sono, di norma, aperte a tutti i cittadini.
Entro il 1° trimestre di ogni anno, il Presidente della Consulta presenta al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro svolto nell'anno precedente.

ARTICOLO 35
ONERI A CARICO DEL COMUNE E GRATUITA' DELLA FUNZIONE

1. Le spese per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta sono assunte a carico del bilancio comunale, e stabilite di anno in anno.
2. La funzione di componente di Consulta è gratuita.

ARTICOLO 36
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. La Giunta Comunale provvederà definire i limiti territoriali previsti dall'allegato A) anche mediante accorpamenti di più zone o borgate.
2. Il numero dei componenti i Comitati derivanti dagli accorpamenti, saranno rappresentati in funzione del numero degli abitanti residenti nell'ambito territoriali:

0	-	1.000	n.5
1.001	-	3.000	n.7
3.001	-	7.000	n.9
7.001	-	11.000	n.11
11.001	-	16.000	n.13
16.001	-	22.000	n.15
3. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il servizio Segreteria Generale provvederà a dare pubblicità dell'istituzione della Consulta.
4. In fase di prima applicazione, la nomina della Consulta avviene entro 60 giorni dalla data di costituzione dei comitati di Borgata.
5. La prima riunione avverrà entro i 30 giorni successivi alla presa d'atto della nomina dei componenti da parte della Giunta Comunale.

ARTICOLO 37
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs.vo 196 del 30/06/2003.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Moncalieri in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata.
4. I dati saranno trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli Uffici Comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
- 5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.**


ARTICOLO 38
ENTRATA IN VIGORE

1. Il regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva. Sarà poi pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio, e successivamente depositato presso l'URP e presso il Servizio Segreteria Generale per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse, nonché inserito nel sito del Comune.

POPOLAZIONE PER ZONA AL 31/12/2006

ZONE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
B.GO SAN PIETRO C.SO ROMA	5096	5516	10612
B.GO SAN PIETRO VIA SESTRIERE	2445	2542	4987
BARAUDA	157	177	334
BAUDUCCHI	160	171	331
BOCCIA D'ORO	488	562	1050
BORGATA NASI	1451	1563	3014
BORGATA ROSSI	68	63	131
BORGATA S.MARIA	1122	1175	2297
BORGATO AJE	961	1111	2072
BORGATO MERCATO	2587	2592	5179
BORGATO NAVILE	636	700	1336
BORGATO VITTORIA	802	870	1672
CENTRO STORICO	1442	1569	3011
CENTRO STORICO REVIGLIASCO	314	326	640
L'AQUILA	968	1016	1984
MADDALENA	581	596	1177
MAIOLE	811	872	1683
MONCALVO	527	529	1056
MORIONDO	613	678	1291
PALERA	340	357	697
REGIONE CARPICE	175	184	359
REVIGLIASCO	321	304	625
S.BARTOLOMEO	191	207	398
S.MICHELE	850	999	1849
SANDA	158	174	332
SANTA BRIGIDA	888	919	1807
TAGLIAFERRO	971	996	1967
TESTONA	1355	1435	2790
TETTI ROLLE	168	184	352
TETTI SAPINI	55	62	117
Sconosciuto	435	407	842
TOTALE	27.136	28.856	55.992

BORGHI E FRAZIONI MONCALIERESI



REGOLAMENTO APPROVATO CON

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 05.04.2007

ESECUTIVA A SENSI DI LEGGE IN DATA 01.07.2007

ENTRATO IN VIGORE IN DATA 05.08.2007 DOPO LA RIPUBBLICAZIONE PER GIORNI 15 ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 190 DEL 16.12.2011.